



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 703 del 28 giugno 2016

Oggetto: Procedimento sanzionatorio n. UVMAC/S/1725/2016 nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Gaetano Rummo di Benevento per omessa adozione del codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e del Programma Triennale per Trasparenza e l'Integrità e successivi aggiornamenti

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 28 giugno 2016;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all'integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;

Vista la delibera del 4 luglio 2013, n. 50, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e sono fornite indicazioni per l'aggiornamento del Programma 2014-2016;

Visto l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 luglio 2015;

Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale dell'A.O. G. Rummo, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", del codice di comportamento di cui all'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, del PTII e successivi aggiornamenti, nonché dell'aggiornamento del PTPC relativo al triennio 2016-2018;

Vista la nota dell'11.5.2016 protocollo n. 75494, di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, per omessa adozione del Codice di comportamento di cui all'art. 54, co. 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del PTII e successivi aggiornamenti ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'aggiornamento del PTPC relativo al triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, indirizzata distintamente al Commissario Straordinario, dr. [omissis] e al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e Responsabile della trasparenza (RT), dr. [omissis], quali soggetti obbligati alla predisposizione, adozione e/o approvazione del PTPC, PTII e del Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento sanzionatorio;

Vista la nota di riscontro acquisita al protocollo di questa Autorità n. 85774 del 31.5.2016, con la quale il dott. [omissis], RPC e RT, ha confermato gli inadempimenti contestati, rappresentando che oltre al mancato aggiornamento del PTPC relativo al triennio 2016/2018, l'A.O. Rummo non ha mai adottato il codice di comportamento di cui all'art. 54, co. 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e i successivi aggiornamenti;

Vista la nota pervenuta il 1.6.2016, acquisita al protocollo n. 87225, con la quale il Commissario Straordinario, dr. [omissis], ha esposto le motivazioni che hanno condotto l'Azienda a trovarsi inadempiente rispetto alle attività necessarie per prevenire la corruzione.

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

- L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti dell' A.O. Gaetano Rummo, ha portato ad accertare la mancata pubblicazione dell'aggiornamento 2016-2018 del P.T.P.C., come prescritto dall'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, del P.T.T.I e successivi aggiornamenti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché del Codice di comportamento di cui all'art. 54, co. 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- nel corso del procedimento è stato accertato, secondo quanto confermato dallo stesso RPC, che l'Azienda Ospedaliera non ha mai adottato il codice di comportamento per i propri dipendenti e il PTII con i successivi aggiornamenti; non ha, inoltre, provveduto ad aggiornare il PTPC per il triennio 2016/2018.



Autorità Nazionale Anticorruzione

- L'incarico di RPC è stato conferito al dr. [omissis] solo a marzo 2016, oltre i termini previsti dall'aggiornamento del PTPC e ben oltre quelli entro i quali l'amministrazione avrebbe dovuto adottare il PTII e il codice di comportamento.
- Le motivazioni addotte dal Commissario Straordinario riguardo all'attuale assetto organizzativo possono essere condivise per giustificare il ritardo nell'adottare l'aggiornamento annuale del PTPC, mentre il codice di comportamento e il PTII e successivi aggiornamenti avrebbero dovuto essere adottati già da tempo da parte dell'A.O..
- Con riferimento all'omessa adozione del Codice di comportamento e del PTII e successivi aggiornamenti, si ritiene che la responsabilità soggettiva debba ricadere sulla persona del Commissario Straordinario, in quanto organo di indirizzo che ha ricoperto la carica senza soluzione di continuità, dal 18.11.2014, in qualità di direttore generale f.f. prima, e dal 19.1.2015 ad oggi, come Commissario straordinario, quindi nel ragionevole periodo di tempo al vertice dell'Azienda avrebbe dovuto porre in essere tutte le iniziative necessarie per adempiere e rispettare un preciso obbligo di legge.
- Si ritiene invece di sollevare dalla responsabilità in oggetto il dr. [omissis], in considerazione dell'esiguo periodo a disposizione nello svolgimento dell'incarico di RPC/RT, durante il quale si è comunque attivato per portare in approvazione i documenti omessi.
- L'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta del commissario straordinario è da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo dell'azione. Infatti, se avesse adottato un comportamento improntato alla normale diligenza avrebbe posto attenzione agli adempimenti e alle scadenze previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri.

Nel caso di specie, si ritiene che il ritardo nel mancato aggiornamento del PTPC relativo al triennio 2016/2018 possa essere imputato ai problemi organizzativi adottati come giustificazione, mentre lo stesso non può dirsi riguardo all'omessa adozione del codice di comportamento dell'azienda ospedaliera e del PTII e successivi aggiornamenti, che al contrario denotano un comportamento caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, che hanno condotto



Autorità Nazionale Anticorruzione

L'amministrazione dell'A.O. G. Rummo di Benevento a non porre la dovuta attenzione in merito al rispetto sostanziale delle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012.

Tuttavia, ai fini della quantificazione della sanzione va tenuto conto delle azioni poste in essere da parte dell'amministrazione nel tentativo di porre rimedio agli inadempimenti contestati.

Si ritiene, pertanto, di irrogare la sanzione pecuniaria esclusivamente al Commissario straordinario, atteso che, pur in ragione della responsabilità – materiale e psicologica – nella causazione dell'illecito, la gravità dello stesso non appare tale da superare il valore minimo edittale.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di irrogare la sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 (mille/00) nei confronti del signor:
 - o [omissis], in qualità di commissario straordinario dell'A.O. Gaetano Rummo di Benevento (c.f. BRRGPR52M11A783N).

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Umane e Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URUF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 5 luglio 2016

Il Segretario: Maria Esposito